

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<b>TITOLO I</b> <b>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED</b> <b>EDILIZIA</b>	
<i>Capo I</i> SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	
Art. 1. <i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</i>	
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il <del>31 dicembre 2021</del> <b>30 giugno 2023</b> . In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.	<p>Si segnala innanzitutto l'estensione dell'ambito temporale del periodo emergenziale al 30.6.2023.</p> <p>La disposizione del comma 1 si applica in Provincia autonoma di Bolzano nella sola parte in cui che prevede un termine massimo di conclusione della procedura e, quindi, con riferimento ai soli periodi 2 e 3 del comma 1. Vedasi inoltre i commenti dei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p><u><a href="#">Sul punto si riportano le indicazioni del documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome</a></u></p> <p>Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 120/2020, merita evidenziare la seguente distinzione:</p> <p>a)il dies a quo per l'applicazione della normativa emergenziale alle procedure, che testualmente coincide con la determina a contrarre o altro atto equivalente b)per il dies a quo dal quale si fa decorrere il termine massimo (bimestrale, quadrimestrale o semestrale) di conclusione delle procedure vi è un generico riferimento alla "data di adozione dell'atto di avvio del procedimento".</p> <p>In relazione a b), si pone quindi la necessità, ai fini del rispetto del termine massimo di conclusione della procedura, di individuare, per ciascuna tipologia, dies a quo e dies ad quem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•AFFIDAMENTO DIRETTO <ul style="list-style-type: none"> <li>-dies a quo: data di invio della richiesta di offerta all'OE scelto <ul style="list-style-type: none"> <li>(a livello locale, individuato a seguito della prescritta indagine di mercato);</li> </ul> </li> <li>-dies ad quem: provvedimento ai sensi dell'art. 32, co. 2, cod. contr. o provvedimento di aggiudicazione ex art. 32, co. 5, cod. contr. (a livello locale, determina di affidamento come individuata nel Vademecum informativo per gli affidamenti diretti infra 150mila euro)</li> </ul> </li> <li>•PROCEDURA NEGOZIATA <ul style="list-style-type: none"> <li>-dies a quo: data di invio della lettera di invito agli OE individuati tramite elenco o a seguito di indagine di mercato (a livello locale, selezionati per l'invito dall'Elenco telematico di cui all'art. 27 della legge provinciale 16/2015);</li> <li>-dies ad quem: provvedimento di aggiudicazione (art. 32, co. 5, cod. contr.).</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>RESPONSABILITA' DEL RUP</b></p> <p>A commento del severo regime di responsabilità del RUP, delineato agli artt. 1 e 2 della legge 120/2020, secondo cui "il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale", deve innanzitutto evidenziarsi che:</p> <p>a)non sarà ascrivibile al RUP il protrarsi dei tempi procedurali nelle ipotesi in cui l'incidenza temporale sia riconducibile a fasi il cui dominus è un soggetto distinto;</p> <p>b)l'aggravio di responsabilità per il RUP conseguente alla previsione di stringenti termini procedurali risulta controbilanciato dall'art. 21 della legge 120/2020. Invero, gli artt. 1 e 2 della legge 120/2020, ove viene richiamata, per il RUP, la nozione di responsabilità erariale, vanno letti in combinazione con l'art. 21 della legge medesima, che ha riformato tale istituto, seppur in via prevalentemente transitoria.</p> <p>Schematicamente, il regime per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2021 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•per i danni cagionati da azione si risponde solo per dolo;</li> <li>•per i danni cagionati da omissione o inerzia si risponde per colpa grave e dolo.</li> </ul> <p>Tanto premesso, si possono qui indicare alcune strategie di aiuto per il RUP:</p> <p>1.indicazione, nelle determine a contrarre, negli atti di avvio del procedimento o negli atti equivalenti della durata presunta dei procedimenti al fine di consentire la valutazione della congruità della scelta ed il monitoraggio dei tempi;</p> <p>2.indicazione nella determina di aggiudicazione dell'eventuale motivazione sullo sfioramento dei termini normativamente previsti e le ragioni connesse al supplemento temporale richiesto per la conclusione della procedura (es. prolungarsi dell'attività della Commissione giustificata dal numero delle offerte pervenute o da altri fattori di complessità sopravvenuti);</p>

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
	<p>3. indicazione nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice della tempistica prospettata ed attesa per la conclusione delle valutazioni della Commissione.</p> <p>Si aggiungono altri suggerimenti pratici per diminuire i tempi di espletamento delle procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diminuzione del numero dei lotti in cui è suddiviso l'appalto;</li> <li>• riduzione dei tempi per le commissioni di valutazione, mediante le seguenti possibili strategie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- privilegiare la nomina di commissioni di soli 3 membri;</li> <li>- nominare 2 o più commissioni che lavorino in parallelo su lotti merceologici distinti;</li> <li>- a livello locale, va aggiunta la possibilità di evitare la nomina della commissione in presenza di criteri di valutazione meramente tabellari, che consentono al RUP di sostituirsi alla commissione nella valutazione tecnica (art. 34, co. 3, l.p. 16/2015);</li> <li>• limitazione della valutazione della campionatura e dell'effettuazione di prove sul campo ai casi strettamente necessari;</li> <li>• richiesta ai concorrenti di inserire già in sede di offerta economica i giustificativi circa la congruità della medesima;</li> <li>• sopralluogo solo ove strettamente indispensabile;</li> <li>• riduzione a 15 giorni del termine standard per la presentazione delle offerte o comunque ad altro termine congruo, in considerazione della complessità richiesta per la predisposizione delle offerte da parte degli OE.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right;">Art. 21 Responsabilità erariale</p> <p>1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del danno richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso."</p> <p>2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.</p> <p>Si segnala che l'art. 51 del d.l. 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, ha prorogato al 30 giugno 2023 il regime di responsabilità erariale attenuato di cui all'art. 21 della legge 120/2020.</p>
<p>2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:</p> <p><del>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;</del></p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <del>di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016</del> Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p>	<p>Non trovano applicazione le soglie di cui alle lett. a) e b) del comma 2, in quanto in Provincia di Bolzano si applicano gli artt. 14, 15 e 16 della l.p. 3/2020 (fino al 31.12.2021) e gli artt. 17 e 26 della l.p. 16/2015.</p> <p>Trova applicazione, invece, anche in Provincia di Bolzano la pubblicità dell'avviso dell'avvio delle procedure di negoziate sotto soglia non contenenti i nominativi dei soggetti invitati (rappresenta un nuovo adempimento previsto, ma non gestito dalla piattaforma SICP), nonché la pubblicità dell'esito delle procedure di affidamento (adempimento previsto e soddisfatto dalla piattaforma SICP) e riguardante le procedure negoziate sotto soglia. L'avviso dell'esito non è previsto per gli affidamenti diretti infra 40000 euro.</p> <p>Si riportano sul tema:</p> <p>1) Parere MIT n. 729 del 16.09.2020</p> <p>Quesito: La legge di conversione del decreto semplificazioni all'art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosità connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?</p> <p>Risposta: Si ritiene che si tratti di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa. Si specifica che restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
	<p>2) <u>Indicazioni dal documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome</u> <b>Procedure di affidamento mediante utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti e principio della rotazione.</b> Quanto agli elenchi di operatori economici formati prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, è da ritenersene, in generale, consentito l'utilizzo, pur con l'adeguamento e l'aggiornamento necessari a promuovere la massima partecipazione degli OE. Non si riscontra, tuttavia, un simile problema nella realtà altoatesina, ove è operativo da tempo l'Elenco telematico di cui all'art. 27 della legge provinciale 16/2015 che soddisfa tali esigenze. Deve poi ricordarsi come il principio di rotazione, richiamato all'art. 1 della legge 120/2020, vada riferito, nel rispetto dell'art. 36 cod. contr., non soltanto agli inviti, ma anche agli affidamenti diretti.</p> <p><b>Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.</b> A commento dell'art. 1, co. 2, lett. b), della legge 120/2020, ove, per l'applicazione del principio di rotazione agli OE da invitare alle procedure negoziate senza bando, viene indicato l'innovativo criterio della dislocazione territoriale, si evidenzia quanto segue. Preliminarmente, si dubita che quest'ultimo criterio sia estensibile anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), atteso che il medesimo è richiamato solo alla successiva lett. b). La ratio del criterio è favorire le imprese localizzate sul territorio ove va eseguito l'appalto, evitando però, al contempo, la concentrazione territoriale degli inviti nonché affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato. L'introduzione di tale criterio comporta un'attenuazione della discrezionalità nella selezione degli OE, laddove la SA scelga di invitarne meno rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute oppure li inviti tramite elenchi precostituiti. Pertanto, in base al detto criterio la SA potrà delimitare l'ambito territoriale degli inviti in maniera proporzionale al valore dell'appalto: minore il valore economico, minore l'ambito territoriale.</p>
	<p>In ogni caso, la SA dovrà motivare la scelta di riservare una quota di inviti alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio, in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•delle caratteristiche del lavoro/servizio da affidare;</li> <li>•dell'importo dell'appalto;</li> <li>•del luogo di esecuzione;</li> <li>•dell'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;</li> <li>•dell'assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto da affidare.</li> </ul> <p><b>Avviso di avvio della procedura negoziata</b> A proposito dell'avviso di avvio della procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2, della legge 120/2020, si può precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ha natura di atto di trasparenza;</li> <li>•va pubblicato dopo l'invio delle lettere di invito nei luoghi e con le modalità già individuati ed in uso per il rispetto degli obblighi di trasparenza (a livello locale, la pubblicazione non è supportata dalla piattaforma <a href="https://www.bandi-altoadige.it/">https://www.bandi-altoadige.it/</a>, ma deve essere soddisfatta in via autonoma dagli Enti nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale);</li> <li>•deve contenere le "informazioni sulle singole procedure" richieste in materia di trasparenza dall'art. 32 della legge 190/2012, ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>•CIG;</li> <li>•STRUTTURA PROPONENTE;</li> <li>•OGGETTO;</li> <li>•PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE;</li> <li>•PROVVEDIMENTO EX ART. 32, CODICE CONTRATTI;</li> <li>•DATA DI INVIO DELLE LETTERE DI INVITO;</li> <li>•MODALITA' E CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI INVITATI.</li> </ul> </li> </ul>
<p>3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>	<p>In Provincia di Bolzano si applica solo il primo periodo del comma 3.</p>
<p>4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.</p>	<p>Il comma 4 non si applica in Provincia di Bolzano.</p>

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
Art. 2. <i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</i>	
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il <del>30 giugno 2023</del> <del>31 dicembre 2021</del> . In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.	<p>Si segnala innanzitutto la mera estensione temporale dell'ambito operativo della norma al 30.6.2023, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica in Provincia di Bolzano.</p> <p>Si riportano sul punto le <a href="#">indicazioni dal documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome</a>  <a href="#">Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 120/2020, merita evidenziare la seguente distinzione:</a>  a)il dies a quo per l'applicazione della normativa emergenziale alle procedure, che testualmente coincide con la determina a contrarre o altro atto equivalente;  b)per il dies a quo dal quale si fa decorrere il termine massimo (bimestrale, quadrimestrale o semestrale) di conclusione delle procedure vi è un generico riferimento alla "data di adozione dell'atto di avvio del procedimento".  In relazione a b), si pone quindi la necessità, ai fini del rispetto del termine massimo di conclusione della procedura, di individuare, per ciascuna tipologia, dies a quo e dies ad quem.  •PROCEDURA APERTA: 6 mesi  -dies a quo: data invio del bando alla GU;  -dies ad quem: provvedimento di aggiudicazione (art. 32, co. 5, cod. contr.).</p>
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. <del>62 agli articoli 61 e 62</del> del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<p>4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano. Tali procedure in deroga trovano applicazione fino al 31.12.2021.</p> <p><a href="#">Si riportano le indicazioni del documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome</a></p> <p><b>Procedure in deroga ex art. 2, comma 4, legge 120/2020.</b></p> <p>L'art. 2, co. 4, della legge 120/2020 dispone che, per le numerose tipologie di appalto ivi indicate, il RUP possa operare, sopra la soglia europea, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.</p> <p>In ogni caso, anche in tale ipotesi rimangono talune norme di carattere inderogabile, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011;</li> <li>-i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE: non sono quindi derogabili le norme che disciplinano: <ul style="list-style-type: none"> <li>ole soglie europee;</li> <li>ola definizione di appalti misti;</li> <li>oil calcolo del valore degli appalti;</li> <li>oil divieto di suddivisione artificiosa degli appalti;</li> <li>ola definizione degli appalti esclusi dalla normativa sui contratti pubblici;</li> <li>ola suddivisione degli appalti in lotti;</li> <li>ole specifiche tecniche;</li> <li>oil termine dilatorio stabilito per la stipula del contratto;</li> <li>ole modifiche dei contratti in corso di esecuzione (art. 106 cod. contr.);</li> <li>oi motivi di esclusione (art. 80 cod. contr.);</li> <li>ola materia della pubblicità;</li> <li>ol'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa sui contratti pubblici;</li> <li>ole tipologie di procedure di affidamento previste dalle Direttive comunitarie.;</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-i principi generali dell'ordinamento in materia di contratti pubblici codificati all'art. 30 cod. contr. e declinati nelle Linee guida ANAC n. 4 del 2019 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e affidamenti, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse);</li> <li>-la disciplina sui CAM di cui all'art. 34 cod. contr.;</li> <li>-la disciplina sul conflitto di interessi ex art. 42 cod. contr.;</li> <li>-le disposizioni in materia di subappalto.</li> </ul> <p>Dall'inciso di cui all'art. 2, co. 4, legge 120/2020, "per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo", si ricava altresì che le stesse disposizioni dell'art. 2 costituiscono un ulteriore limite alle deroghe ammesse.</p> <p>Si indicano, infine, quali ulteriori disposizioni non derogabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-principio per cui non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice;</li> <li>-norme tecniche sulle costruzioni;</li> <li>-competenza degli organi;</li> <li>-norme sulla tutela dei lavoratori, di cui agli artt. 30, co. 4, e 50 cod. contr.C25</li> </ul>
<p>5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano, fatta salva la disciplina interna in materia di affidamenti diretti con specifico riguardo alla nomina dei RUP anche in modo cumulativo per più procedure di affidamento.</p>
<p>6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>Art. 2 bis <i>(Raggruppamenti temporanei di imprese)</i></p>	
<p>1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano</p>
<p>Art. 3. <i>Verifiche antimafia e protocolli di legalità</i></p>	

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al <del>31 dicembre 2021</del> <b>30 giugno 2023</b> , ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.	Non riguarda gli appalti pubblici.
2. Fino al <del>31 dicembre 2021</del> <b>30 giugno 2023</b> , per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, <b>anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno</b> , di tutte le ulteriori banche dati disponibili.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente: "Art. 83 -bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto."	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
Art. 4. <i>Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali</i>	



**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<p>1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»; b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p> <p>Si riportano sul punto: <a href="#">Indicazioni dal documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome</a> <b>Termine per la stipula del contratto.</b> Con l'art. 4 della legge 120/2020 viene modificato in via definitiva l'art. 32, co. 8, cod. contr., introducendo così una norma da applicarsi anche oltre il periodo emergenziale. In particolare, la stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace. Le stazioni appaltanti possono stabilire, nel bando o nell'invito a offrire, un diverso termine solo ove lo stesso sia giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di indizione della gara. Inoltre, un termine diverso può essere concordato con l'aggiudicatario, motivandone le ragioni nel provvedimento di aggiudicazione efficace. Il mancato rispetto del termine deve essere motivato con specifico riferimento all'interesse della SA e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Dirigente. Non costituisce giustificazione per il mancato rispetto del termine di stipula la pendenza di un ricorso giurisdizionale, se il giudice non abbia disposto o inibito la stipula. Importante altresì evidenziare come, in caso di stipula in pendenza di ricorso, dovrà essere inserita nel contratto una condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1353 c.c. per l'ipotesi di esito sfavorevole del ricorso. Occorrerà dettagliare il contenuto di tale clausola in riferimento al tipo di provvedimento impugnato, disciplinando anche le conseguenze economiche della eventuale risoluzione del contratto. Infine, se la mancata stipula del contratto sia imputabile all'OE, quest'ultimo verrà escluso dalla procedura; qualora, invece, all'OE sia imputabile il tardivo avvio dell'esecuzione, si versa in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento.</p>
<p>2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a) , del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,»; b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.»</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>Articolo 4-bis. <i>(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)</i></p>	
<p>1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>Art. 5. <i>Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica</i></p>	

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
1. Fino al 30 giugno 2023 <del>31 dicembre 2021</del> , in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su <b>parere determinazione</b> del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
Art. 6. <i>Collegio consultivo tecnico</i>	



**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
1. Fino al 30 giugno 2023 <del>31 dicembre 2021</del> per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.  Sul punto si segnalano: 1) Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 ( <a href="https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Linee_guida_Collegio_Consultivo_Tecnico.pdf">https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Linee_guida_Collegio_Consultivo_Tecnico.pdf</a> ); 2) documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome, denominato "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ( <a href="https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Prime_indicazioni_ITACA_Collegio_Consultivo.pdf">https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Prime_indicazioni_ITACA_Collegio_Consultivo.pdf</a> ); 3) Linee guida provinciali adottate con DGP n. 212 del 9 marzo 2021 ("Recepimento delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120")
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.	
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto da <del>B0 giugno 2023</del> <del>31 dicembre 2021</del> in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. <del>In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.</del> In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle Linee Guida di cui al comma 8-ter. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano. Il riferimento al comma 8ter pare un refuso del Legislatore, che si riferisce evidentemente al comma 8bis.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.	
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)	

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<p>1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del <del>30 giugno 2023</del> <del>31 dicembre 2021</del>:</p> <p>a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano. Si riportano sul punto:</p> <p><u>Posizione ANAC</u> La previsione di riduzione dei termini presenta alcune criticità secondo l'Autorità, la quale evidenzia che trattandosi di appalti di valore superiore alle soglie e quindi di sicuro interesse transfrontaliero, la previsione di stringenti termini per la presentazione delle offerte (anche) da parte di operatori economici stranieri, potrebbe avere effetti negativi in termini di minore partecipazione degli stessi alle procedure di gara. Ciò potrà determinare un restringimento della concorrenza in tale ambito. La norma così formulata sembra presentare profili di non conformità al principio di libera concorrenza sancito dal Trattato e richiamato nelle direttive comunitarie in materia di appalti del 2014. Inoltre, si rileva che appare altresì non del tutto coerente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea nella comunicazione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19». In tale Comunicazione, infatti, l'emergenza sanitaria in corso è ritenuta una causa di "estrema urgenza" per l'acquisto di beni e servizi (in deroga alle procedure ordinarie) necessari per far fronte nell'immediato all'emergenza stessa (come i presidi sanitari e in genere gli acquisti di ospedali e istituzioni sanitarie) e non quale urgenza "generalizzata", dalla quale derivi la possibilità di applicare i regimi speciali ivi contemplati e la riduzione dei termini, per qualsiasi tipologia di contratto pubblico da aggiudicare e per un arco temporale esteso. L'ANAC suggerisce quindi al legislatore l'opportunità di lasciare alle stazioni appaltanti la valutazione dell'applicazione o meno della riduzione dei termini, in relazione alla tipologia e alla complessità dell'appalto da aggiudicare, nonché all'interesse transfrontaliero che lo stesso può rivestire.</p>
	<p>Indicazioni del documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome</p> <p><b>Esecuzione in via di urgenza</b> <b>Pagamenti delle prestazioni anticipate nel caso dell'esecuzione in via di urgenza.</b> Ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione in via di urgenza, anche in difetto dei presupposti ex art 32, co. 8, cod. contr. In particolare, il legislatore autorizza l'esecuzione anticipata nelle more dell'effettuazione dei controlli (sui requisiti generali e speciali), ossia a seguito del provvedimento di aggiudicazione non ancora efficace. Tuttavia, il pagamento delle prestazioni anticipate verrà eseguito solo in ipotesi di esito positivo dei controlli e dopo la stipula; se, invece, l'esito è negativo, all'esecutore spetta solo il rimborso delle spese sostenute, non già il pagamento della prestazione effettuata. <b>Anticipazione sul prezzo in caso di esecuzione in via di urgenza, polizze e garanzie.</b> In relazione all'erogazione dell'importo dell'anticipazione sul prezzo devono distinguersi due situazioni: a) l'anticipazione è sempre consentita nei casi in cui la consegna in via di urgenza avvenga dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; b) nel caso di consegna in via di urgenza ex art. 8, co. 1, lett. a), della legge 120/2020, ossia prima dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'anticipazione sul prezzo potrà essere effettuata solo dopo l'espletamento dei controlli e, quindi, ad aggiudicazione efficace. Quanto alle garanzie definitive e alle polizze assicurative, le medesime vanno costituite prima di effettuare la consegna in via di urgenza.</p>
<p>2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<p>4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;</p> <p>b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;</p> <p>c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: «e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: «Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»; a) all'articolo 38:</p> <p>1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse; 2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 3) al comma 3:</p> <p>3.1) sono premesse le seguenti parole:«Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»; 3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse; 3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»;</p> <p>4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p>
<p>5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;</p> <p>a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli archeologi» sono aggiunte le seguenti: «professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite»; a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per quali consorziati il consorzio concorre;» sono inserite le seguenti: «qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;»; a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;</p> <p>b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;</p>	<p>Trova applicazione in Provincia di Bolzano.</p> <p>Si riportano sul punto: <a href="#">Indicazioni dal documento elaborato nell'ambito del GdL Contratti pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome</a></p> <p><b>Esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi non definitivamente accertati</b></p> <p>L'art. 8, co. 5, lett. b), della legge 120/2020 modifica l'art. 80 cod. contr. in punto violazioni fiscali e contributive, aggiungendo una norma da applicarsi anche oltre il periodo emergenziale: si può escludere l'OE anche a fronte di gravi violazioni conosciute dalla SA, pur se non ancora definitive.</p> <p>Se il concetto di gravità della violazione è ben specificato a livello legislativo, rimane invece indefinito l'altro presupposto legittimante l'esclusione, ossia il fatto che la SA sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare la non ottemperanza da parte dell'OE agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.</p> <p>Sussiste, pertanto, un'importante discrezionalità in capo alla SA, esercitabile in due momenti:</p> <p>1)verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli OE;</p> <p>2)verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di carattere generale in capo all'aggiudicatario.</p> <p>È opportuno che la SA, durante la verifica dell'aggiudicatario, effettui un controllo presso l'Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali competenti, sia sulle violazioni in merito al pagamento delle imposte, tasse e contributi definitivamente accertate, sia su quelle pendenti.</p> <p>Al fine di agevolare l'attività della SA, si suggerisce di integrare il disciplinare di gara, evidenziando l'introduzione della nuova causa di esclusione e prevedendo quindi l'obbligo, per il concorrente, di rendere le c.d. dichiarazioni integrative, ove gli è richiesto di circostanziare la propria posizione rispetto al fisco.</p> <p>L'esclusione dalla gara potrà infine essere disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'OE, ove la SA, sulla quale grava un onere motivazionale rafforzato, sia in grado di dimostrare adeguatamente le gravi inadempienze del medesimo.</p>

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

17.08.2021

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
<p>c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. ...» (omissis)</p> <p>c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;</p> <p>c-ter) all'articolo 151, comma 3:</p> <p>1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;</p> <p>c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici»; d) all'articolo 183, comma 15:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»; 2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente» e dopo le parole «sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, è inserito in tali strumenti di programmazione».</p>	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2648 esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
<p>a) all'alinea del comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;</p> <p>b) al comma 2, le parole “30 novembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”;</p> <p>c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;</p> <p>d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.”.</p>	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
<p>a) all'articolo 115:</p> <p>1) al comma 3, primo periodo, le parole: « delle attività di valorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi »;</p> <p>2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 114 » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione »;</p> <p>b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ».</p>	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.

**CONFRONTO**  
**LP 16/2015 - LP 3/2020 - DL 76/2020**

Legge di conversione n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, n. 108/2021)	commenti
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.».	Trova applicazione in Provincia di Bolzano.